



SENT. 182/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al **n.61653** del registro segreteria,

proposto da:

Salvatore SPINELLI, nato a Taurianova (RC) il 13 aprile 1976, C.F.

SPNSVT76D13L063B, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De

Stefano, indirizzo di posta elettronica certificata

vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it;

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la

regione Calabria, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza n.49/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la regione Calabria, depositata il giorno 8 aprile 2024.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Maria Caterina Giuffrè (delegata dall'Avv. Vincenzo De Stefano) per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Antongiulio Martina.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, con la sentenza n.49/2024, depositata il giorno 8 aprile 2024, ha condannato, in solido tra loro, la società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa OP – Interpiana, contumace (nella persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*); Roberto Scarfò (in proprio e quale legale rappresentante della stessa società all'epoca dei fatti) e l'unico odierno appellante Salvatore SPINELLI (in proprio e quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società all'epoca dei fatti) al pagamento del risarcimento del danno di euro 749.625,35, oltre accessori, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.C.E.A.).

2. L'articolata vicenda all'origine del presente giudizio può essere riassunta nei seguenti termini.

La società cooperativa OP – Interpiana, tramite il legale rappresentante Roberto Scarfò, presentava nel marzo 2011 la domanda di finanziamento n.94750691191, a valere sul bando D.D.G.

n.222 del 19 gennaio 2011, riguardante un impianto fotovoltaico, già realizzato, asseritamente destinato al soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale. Il contributo pubblico richiesto riguardava il fondo FEARS - PSR Calabria 2007/2013 – Asse 1 – Misura 121, dedicato all’ammodernamento delle aziende agricole, attraverso un sostegno per le imprese che realizzano investimenti materiali e immateriali. Tra gli obiettivi della suddetta Misura rientrava espressamente il sostegno ad *“investimenti aziendali mirati alla produzione e consumo di energia rinnovabile e/o alternativa, finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali”*. Il bando di riferimento per la Misura 121 prevedeva, tra l’altro, la *“realizzazione di impianti tecnologici, fino a una potenza di 1MW, per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-forestale e da altre fonti di energia alternativa. L’energia prodotta dovrà essere destinata all’autoconsumo dell’azienda agricola e l’investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’azienda stessa”*. Tra gli impegni previsti a carico del beneficiario del contributo, espressamente assunti dalla società al momento della domanda di finanziamento, figuravano l’obbligo di condurre l’azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo e l’obbligo di non cambiare la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, rispettivamente, per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo.

La società, dopo aver realizzato l’impianto fotovoltaico entrato in esercizio il 16 settembre 2009, come illustrato nella sentenza

impugnata, dunque prima del bando di finanziamento, aveva presentato, in rapida successione, al GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), in data 5 novembre 2009, un'istanza di ammissione (accolta il 18 dicembre 2009) ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007 per l'impianto fotovoltaico in discorso; aveva stipulato con lo stesso GSE una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (alla quale risulta aver fatto seguito, in data 20 luglio 2010, una convenzione per la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro dell'energia da parte di GSE); aveva ceduto, con atto notarile del 29 aprile 2010, al Banco di Napoli i crediti derivanti dalla suddetta convenzione con GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (allegata all'atto notarile) in corrispondenza dell'ingente finanziamento bancario di 5,1 milioni di euro precedentemente ottenuto dall'Istituto bancario. Le menzionate convenzioni con GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e Banco di Napoli erano state sottoscritte da OMISSIS (padre di OMISSIS e dell'unico appellante Salvatore SPINELLI), Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 23 novembre 2010 (al quale è subentrato il condannato Roberto Scarfò) e poi Consigliere della società dalla stessa data fino al 4 febbraio 2012 (quando suo figlio Salvatore, odierno appellante, diventa Vicepresidente della società fino alla nomina del Commissario liquidatore), quale legale rappresentante della menzionata società cooperativa.

Dopo l'accoglimento della domanda di finanziamento, comunicato

dalla Regione Calabria il 21 giugno 2012 con nota n.218897 (nella quale venivano ribaditi anche i vincoli previsti a pena di revoca del contributo), la società cooperativa OP – Interpiana chiedeva l'erogazione del contributo il 9 ottobre 2012. Il contributo veniva erogato il 6 febbraio 2013. Pochi giorni dopo (il 9 febbraio 2013) il Consiglio di Amministrazione della società (di cui l'appellante Salvatore SPINELLI era Vicepresidente) deliberava l'affitto dell'azienda alla società cooperativa Produttori Agricoli della Piana (nota anche come OP – Pianagri). Quest'ultima società risultava, in quel momento, appena costituita (il 22 gennaio 2013) e di essa risultava essere Amministratore unico OMISSIS, socio anche della stessa società OP – Interpiana e fratello e figlio, rispettivamente, dell'appellante Salvatore SPINELLI e del già menzionato OMISSIS (a sua volta ex Presidente e Consigliere della società OP – Interpiana). L'Assemblea, in data 23 febbraio 2013, approvava il contratto di affitto di azienda predisposto dal Consiglio di Amministrazione e delegava il Presidente Scarfò a compiere tutti gli atti necessari per il relativo perfezionamento. All'Assemblea del 23 febbraio 2013 partecipavano, votando a favore dell'affitto dell'azienda, oltre all'appellante Salvatore SPINELLI (che ha svolto nell'occasione le funzioni di segretario), in qualità di soci, anche i menzionati OMISSIS e OMISSIS.

Il contratto d'affitto, stipulato dallo Scarfò il 7 marzo 2013 e registrato il successivo 13 marzo 2013, prevedeva il trasferimento della struttura produttiva della società OP – Interpiana alla menzionata società OP – Pianagri (di cui OMISSIS, fratello dell'appellante Salvatore SPINELLI,

SENT. 182/2025

come detto, era in quel momento legale rappresentante), mentre l'impianto fotovoltaico finanziato rimaneva di esclusiva competenza e proprietà della società OP – Interpiana. La stessa società non comunicava tempestivamente alla Regione Calabria (Ente competente per l'istruttoria delle domande) e all'A.R.C.E.A. (Organismo pagatore) né la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda (tale comunicazione, con richiesta di sanatoria, è stata effettuata solo il 7 giugno 2016, dopo l'avvio di controlli), né successivamente l'assoggettamento alla procedura concorsuale liquidatoria (la liquidazione coatta amministrativa della società, il cui avvio del procedimento risulta comunicato al legale rappresentante il 1° febbraio 2016, è stata disposta, ai sensi dell'art.2545 *terdecies* c.c., con D.M. n.188 del 4 maggio 2016, notificato al legale rappresentante il 12 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 2016).

L'A.R.C.E.A., in data 23 maggio 2016, rappresentava alla Regione Calabria la sussistenza di dubbi in ordine al requisito della continuità aziendale relativa ai 5 anni successivi al provvedimento di concessione del contributo. La Regione Calabria, in data 17 giugno 2016, a seguito della suddetta comunicazione, avviava il procedimento di revoca del contributo. La revoca veniva disposta successivamente con D.D.G. n.10102 del 16 agosto 2016. L'A.R.C.E.A. rilevava, a sua volta, a seguito di controllo *in loco* dell'8 luglio 2016, il venir meno dei requisiti di ammissibilità.

La revoca del contributo era motivata dal venir meno della condizione

essenziale che, a suo tempo, aveva permesso l'ammissibilità al finanziamento, essendo venuta a mancare, a seguito dell'affitto d'azienda, la struttura produttiva utilizzatrice dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto del finanziamento. Nel provvedimento di revoca del contributo, che non risulta essere stato impugnato, veniva infatti riportato che l'utilizzo dell'energia prodotta per le esigenze aziendali costituiva condizione essenziale di ammissibilità dell'intervento relativo alle "energie alternative" nell'ambito della Misura 121 e che il soggetto beneficiario non aveva ottemperato al rispetto degli impegni assunti in fase di sottoscrizione della domanda di aiuto e di accettazione del beneficio.

Il menzionato D.D.G., oltre alla revoca del contributo, disponeva anche il recupero della somma erogata pari ad euro 749.625,35. L'A.R.C.E.A., in ottemperanza al suddetto decreto, ad essa trasmesso dalla Regione Calabria con lettera del 5 settembre 2016, chiedeva alla società OP – Interpiana (nel frattempo, come detto, posta in liquidazione coatta amministrativa), la restituzione della somma erogata (oltre interessi) con lettere n.7768 del 4 ottobre 2016 e n.9584 del 7 dicembre 2016. Tale somma non risulta finora recuperata neppure parzialmente nonostante l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa e l'iscrizione a ruolo del debito indicato presso l'Agenzia Entrate-Riscossione.

Con nota n.512 del 30 gennaio 2019, l'A.R.C.E.A. segnalava la vicenda, quale notizia di danno erariale, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria, trasmettendo, tra l'altro, il

provvedimento di revoca n.10102 del 16 agosto 2016.

3. Il Giudice territoriale, con la sentenza n.49/2024 impugnata, ha disposto la condanna dei convenuti, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto (non appellante) Scarfò per infondatezza e l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante Salvatore SPINELLI perché tardiva e comunque infondata.

In particolare, l'eccezione di prescrizione proposta dallo SPINELLI è stata ritenuta tardiva perché presentata con una memoria costitutiva che non risulterebbe depositata regolarmente il 22 giugno 2023 (ultimo giorno utile). L'irregolarità indicata deriverebbe dall'aver erroneamente depositato la comparsa di costituzione in DAeD presso la segreteria del settore conti (in sostanza, l'appellante avrebbe confuso il numero del giudizio con il numero di un conto giudiziale). La regolarizzazione della costituzione sarebbe dunque avvenuta, secondo il Giudice territoriale, solo nel corso dell'udienza del 12 luglio 2023, in occasione della quale il Collegio ha ammesso il deposito della memoria ai sensi dell'art.11 disp. att. c.g.c. e ha rinviato il giudizio all'udienza dell'8 novembre 2023. Risulterebbe, pertanto, violato il termine decadenziale di 20 giorni per la presentazione dell'eccezione di prescrizione previsto dall'art.90, comma 3, c.g.c.

Il Giudice di primo grado ha comunque ritenuto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante SPINELLI, oltre che tardiva, anche infondata, atteso che l'A.R.C.E.A. ha presentato, in data 22 febbraio 2017, per quanto contestato in sede erariale, istanza di ammissione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta

amministrativa, avente efficacia interruttiva della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti dello stesso SPINELLI, quale condebitore solidale della società fallita.

Il Giudice di prime cure ha anche respinto le richieste di esame testimoniale su vari capitoli di prova presentate dal convenuto (non appellante) Scarfò e dall'appellante Salvatore SPINELLI. Lo SPINELLI, in particolare, aveva chiesto l'esame testimoniale, sostanzialmente, per dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati e la riconducibilità delle scelte strategiche compiute dalla società OP – Interpiana a suo padre OMISSIS (con il quale afferma di non avere buoni rapporti personali).

La richiesta dello SPINELLI è stata rigettata perché ritenuta ultronea rispetto al contenuto della citazione che ha chiamato in giudizio lo stesso Salvatore SPINELLI per aver approvato, in data 23 febbraio 2013, il contratto di affitto dell'azienda.

4. La condanna dell'appellante Salvatore SPINELLI è stata motivata, fondamentalmente, con le seguenti considerazioni.

Come risulterebbe dal confronto tra la produzione totale annua di energia e la quantità di energia ceduta a GSE, la società avrebbe sottratto l'energia prodotta alle esigenze produttive aziendali, alle quali il contributo era indirizzato, procedendo alla cessione di buona parte di essa a GSE. Questa condotta risulterebbe in aperta violazione del bando di finanziamento secondo il quale l'energia doveva, invece, essere destinata all'autoconsumo dell'azienda agricola e l'investimento doveva essere commisurato al soddisfacimento energetico della stessa

azienda.

La condotta fraudolenta imputata sarebbe confermata dalla decisione del Consiglio di Amministrazione della società condannata (successivamente confermata dall'Assemblea dei soci) di affittare l'azienda solo 3 giorni dopo (9 febbraio 2013) la liquidazione del saldo del contributo (6 febbraio 2013). L'impianto fotovoltaico, oggetto del finanziamento pubblico, destinato alla autoproduzione energetica, è stato quindi rapidamente separato dall'azienda, mentre la società beneficiaria del finanziamento ha continuato ad incassare da GSE i proventi (ceduti alla banca che aveva erogato il mutuo per la relativa realizzazione) derivanti dai meccanismi incentivanti di cui al D.M. del 19 febbraio 2007. L'impianto fotovoltaico finanziato, quindi, a seguito dell'affitto, deliberato il 9 febbraio 2013 ma comunicato alla Regione Calabria solo in data 7 giugno 2016, è stato separato dall'azienda e non è stato più destinato, come richiesto dal bando di finanziamento, alla autoproduzione energetica. In definitiva, il contributo pubblico in argomento sarebbe servito, sin dall'inizio, a perseguire finalità diverse da quelle cui era preordinato: non l'ammodernamento dell'azienda agricola tramite la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma la restituzione del mutuo contratto precedentemente per la realizzazione dell'investimento.

Con specifico riferimento all'odierno appellante, la responsabilità è stata individuata nell'aver partecipato, nella qualità di socio e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della stessa società, all'Assemblea del 23 febbraio 2013 che, confermando la precedente

decisione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2013 (di cui, come detto, l'appellante era Vicepresidente), pochi giorni dopo la liquidazione del contributo (6 febbraio 2013), ha approvato l'affitto di azienda.

5. L'appellante Salvatore SPINELLI ha chiesto che, in riforma della menzionata sentenza n.49/2024, sia rigettata la domanda di condanna nei suoi confronti. Ha anche ribadito la richiesta di ammissione della prova testimoniale respinta dal Giudice territoriale.

La richiesta di riforma della sentenza n.49/2024 e di rigetto della domanda di condanna è motivata con le seguenti considerazioni.

5.1 In primo luogo, lo SPINELLI ritiene valida e tempestiva la costituzione nel giudizio di primo grado effettuata il 22 giugno 2023 e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata nello stesso giudizio. L'appellante sostiene di essersi imbattuto, in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, in un inconveniente di natura tecnica a lui non imputabile e che solo in data 26 giugno 2023, vale a dire quando il termine per la costituzione in giudizio era scaduto, ha ricevuto la comunicazione che il deposito non era regolare. Sostiene anche che la segreteria della Corte dei conti, nonostante la problematica evidenziata, sia comunque venuta a conoscenza della costituzione in giudizio. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, ritenere valida la costituzione o, al più, disporre la rimessione in termini.

L'eccezione di prescrizione, oltre ad essere tempestiva, secondo lo SPINELLI, sarebbe anche fondata. Considerato che l'infondatezza della

eccezione di prescrizione è stata motivata, nella sentenza impugnata, con l'istanza di insinuazione al passivo presentata da A.R.C.E.A. nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società OP – Interpiana, lo SPINELLI sostiene che il Giudice di primo grado ha confuso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di cui è titolare l'Ente pubblico, con la prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui è titolare la Procura erariale. La suddetta istanza di insinuazione non può costituire, secondo l'appellante, un valido atto interruttivo della prescrizione dell'azione giudiziale. A questo si aggiunge, sempre secondo l'appellante, che né l'Ente, né la Procura erariale hanno mai posto in essere atti interruttivi della prescrizione direttamente nei confronti dello stesso.

5.2 In secondo luogo, lo SPINELLI lamenta la mancata ammissione, che non sarebbe stata congruamente motivata dal Giudice di prime cure, della richiesta istruttoria di prova testimoniale, che avrebbe riguardato più persone e più questioni. Secondo lo SPINELLI, i testimoni avrebbero potuto, tra l'altro, chiarire l'effettiva posizione da lui rivestita all'interno del Consiglio di Amministrazione ed i suoi effettivi poteri decisori.

5.3 L'appellante rileva, come terzo motivo di gravame, che il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare, senza alcuna motivazione, che la società avrebbe sottratto al proprio fabbisogno parte dell'energia prodotta. Secondo l'appellante, invece, la società OP – Interpiana ha ceduto, legittimamente, solo i crediti derivanti dalla produzione di energia e non l'energia prodotta che è stata destinata, conformemente

alla misura 121, all'autoconsumo.

5.4 Il quarto motivo di gravame è rappresentato dalla asserita insussistenza dei presupposti di responsabilità erariale in quanto sarebbe stato condannato solo per aver partecipato all'Assemblea dei soci del 23 febbraio 2013 nel corso della quale è stato approvato il contratto di affitto d'azienda, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 febbraio 2013, decisione questa assunta per ripianare le perdite e garantire una continuità aziendale ed occupazionale.

La sentenza impugnata, inoltre, non dimostrerebbe che l'appellante ha tenuto la condotta dolosa contestata, così come delineata dall'art.21, comma 1, del d.l. n.76/2020 secondo il quale, perché sussista il dolo erariale, la consapevolezza o la volontà dell'azione o dell'omissione devono riguardare sia la violazione delle norme giuridiche, che le conseguenze dannose per l'erario.

5.5 L'appellante ritiene, infine, quale quinto ed ultimo motivo di gravame, che non sia ravvisabile alcun danno erariale in quanto, per effetto della insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa e della natura privilegiata del relativo credito, la A.R.C.E.A. recupererà interamente l'importo finanziato. L'azione della Procura sarebbe dunque inammissibile perché volta ad ottenere un indebito arricchimento della P.A.

6. La Procura Generale, replicando ai vari motivi di gravame elencati, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello dello SPINELLI per le seguenti ragioni.

6.1 Con riferimento al deposito della comparsa costitutiva nel giudizio di primo grado (il Giudice di prime cure ha considerato irregolare il deposito del 22 giugno 2023 e ha ammesso solo il deposito nell'udienza del 12 luglio 2023) e alla formulazione dell'eccezione di prescrizione (ritenuta dal Giudice di primo grado tardiva, prima ancora che infondata, essendo stata sollevata oltre il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art.90, comma 3, c.g.c.), la Procura Generale ha fatto presente che, in conformità alle vigenti regole tecniche ed operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, il predetto deposito risulta accettato, in data 22 giugno 2023, "*con osservazioni*" in quanto anomalo e, quindi, in quanto tale, la relativa documentazione non poteva risultare visibile alle altre parti ed al Giudice. La Procura Generale ha anche rappresentato che costituisce onere del depositante verificare l'esito positivo del deposito, non esistendo alcun obbligo di segnalazione di anomalia da parte della segreteria della Corte dei conti. Quanto alla mancata rimessione in termini, la Procura Generale ha richiamato gli articoli 43, comma 6 e 93, comma 12, c.g.c. secondo i quali, sempre che sia ravvisabile una causa a lui non imputabile, la rimessione deve essere chiesta dall'interessato, richiesta che, nel caso di specie, sarebbe mancata e comunque inaccoglibile.

Il Pubblico Ministero, riportando varia giurisprudenza in merito, ritiene l'eccezione di prescrizione anche infondata perché, ribadendo quanto già sostenuto dal Giudice di primo grado, l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare determinerebbe l'interruzione

della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura

della procedura concorsuale, in applicazione dell'art.1310 c.c., anche

nei confronti del condebitore solidale del fallito.

Non sussisterebbe, inoltre, sempre secondo la Procura Generale,

alcuna confusione da parte del Giudice di primo grado tra il diritto al

risarcimento del danno, di cui è titolare l'Ente pubblico e l'azione di

responsabilità, di cui è titolare la Procura erariale. Si tratta, infatti, di

fattispecie aventi il medesimo oggetto e parimenti funzionali alla

reintegrazione del patrimonio dell'Ente. L'asserita confusione sarebbe

peraltro negata dallo stesso appellante nel momento in cui afferma

(quinto motivo di appello) che l'azione della Procura sarebbe

inammissibile perché idonea, a seguito della predetta insinuazione, a

determinare un indebito arricchimento della P.A.

6.2 In merito al secondo motivo di gravame, la Procura Generale

rileva l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale perché i

capitoli di prova sarebbero palesemente inconferenti, in contrasto con

la documentazione agli atti, privi di specificità e aventi ad oggetto

giudizi e valutazioni anziché fatti. La Procura Generale, a questo

proposito, in ordine alla inutilità della prova testimoniale, ha

richiamato l'attenzione sul fatto che l'appellante è stato Vicepresidente

del Consiglio di Amministrazione della società dal 4 febbraio 2012 e,

quindi, sia alla data della richiesta di erogazione del contributo in

argomento (9 ottobre 2012), che alla data della stipulazione del

contratto di affitto aziendale (7 marzo 2013) e, inoltre, che ha concorso,

con il suo voto favorevole, alla deliberazione con la quale la società

cooperativa ha deciso di affittare l'azienda, contravvenendo agli impegni assunti a fronte del finanziamento erogato.

6.3 Con riferimento al terzo motivo di gravame, secondo il quale la società non avrebbe sottratto al proprio fabbisogno aziendale parte dell'energia prodotta e avrebbe legittimamente ceduto solo i crediti derivanti dalla produzione di energia e non l'energia prodotta che, invece, conformemente alla misura 121, sarebbe stata destinata all'autoconsumo, la Procura Generale ha richiamato, in senso contrario, la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica stipulata con GSE e le tabelle recanti l'indicazione dell'energia prodotta, immessa in rete e autoconsumata, trasmesse dallo stesso GSE in data 6 maggio 2022. Questa documentazione, secondo la Procura Generale, attesta che l'energia immessa in rete è stata spesso di quantità superiore a quella autoconsumata.

6.4 Per quanto riguarda la responsabilità dello SPINELLI, oggetto del quarto motivo d'appello, il Pubblico Ministero ha osservato che la decisione di affittare l'azienda, assunta con il voto favorevole dell'appellante, non costituisce, come sostenuto dalla difesa, un mero episodio ma la deliberata violazione degli impegni assunti con la domanda di contributo, con frustrazione delle finalità sottese all'erogazione del contributo e danno erariale pari all'ammontare dell'ausilio finanziario pubblico erogato.

La Procura ha anche precisato che l'accezione di dolo prevista dall'art.21 del d.l. n.76/2020 non sarebbe applicabile *ratione temporis* alla vicenda in esame.

6.5 Per quanto riguarda, infine, il quinto ed ultimo motivo di gravame, la Procura Generale ha osservato che il danno erariale sarà insussistente solo a seguito dell'integrale recupero mediante riversamento nelle casse dell'Ente dell'intero importo, non essendo sufficiente la mera ammissione, sia pure in via privilegiata, al passivo della procedura liquidatoria.

7. Alla odierna udienza pubblica, l'Avv. Maria Caterina Giuffrè (delegata dall'Avv. Vincenzo De Stefano) per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni.

L'Avv. Giuffrè ha negato la natura dolosa della condotta del suo assistito che, pur avendo votato favorevolmente alla deliberazione assembleare che ha disposto l'affitto d'azienda, non poteva essere consapevole, per mancanza di competenze tecniche personali e di segnalazione da parte di organi tecnici, che tale operazione contravveniva agli impegni assunti dalla società a fronte del finanziamento pubblico disposto da A.R.C.E.A.

Il Pubblico Ministero Martina ha argomentato sul fatto che lo SPINELLI, in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "OP - Interpiana", non poteva non essere consapevole delle conseguenze che l'affitto d'azienda avrebbe prodotto sul finanziamento pubblico, avendo chiaramente agito con dolo.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame in esame mira alla riforma della sentenza n.49/2024

con la quale la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato la contumace società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa OP – Interpiana (nella persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*), Roberto Scarfò (in proprio e quale legale rappresentante della stessa società all'epoca dei fatti) e l'unico odierno appellante Salvatore SPINELLI (in proprio e quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società all'epoca dei fatti), in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno di euro 749.625,35, oltre accessori, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.C.E.A.).

Come riportato in fatto, la condanna fa seguito alla revoca del contributo, mai restituito, relativo al fondo FEARS - PSR Calabria 2007/2013 – Asse 1 – Misura 121, dedicato all'ammodernamento delle aziende agricole, disposta dalla Regione Calabria, con D.D.G. n.10102 del 16 agosto 2016.

2. L'appellante, preliminarmente, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva e infondata l'eccezione di prescrizione da lui sollevata nel giudizio di primo grado.

La sentenza impugnata va, per tale aspetto, confermata.

2.1 La memoria costitutiva, trasmessa il 22 giugno 2023 alle ore 19,25 (ultimo giorno utile), non risulta regolarmente depositata e, quindi, è certamente tardiva l'eccezione di prescrizione formulata dallo SPINELLI. La stessa "*ricevuta deposito atti*", trasmessa dal sistema

all'appellante il 22 giugno 2023 alle ore 19,26 e da lui prodotta in sede di appello per dimostrare la tempestività del deposito, non attestava la regolarità del deposito e, anzi, invitava *“a monitorare l'accettazione del deposito o le eventuali osservazioni da parte della Segreteria, accedendo nuovamente al servizio DAeD”*. Era, dunque, onere dello SPINELLI la verifica dell'esito positivo del deposito. Il deposito è stato, peraltro, imprudentemente tentato dal difensore dell'odierno appellante la sera (ore 19,25) dell'ultimo giorno utile e questo escludeva in radice, anche se fosse stata prevista, la materiale possibilità per la segreteria della Corte di effettuare segnalazioni di irregolarità del deposito entro il termine previsto dalla legge per il deposito (la segnalazione è stata effettuata il successivo 26 giugno 2023).

Fermo restando che l'irregolarità del deposito e la conseguente decadenza è imputabile esclusivamente all'appellante, la rimessione in termini del convenuto non poteva comunque essere disposta d'ufficio dal Giudice territoriale in mancanza di una richiesta dell'interessato, nella quale, oltretutto, lo SPINELLI avrebbe dovuto dimostrare che quanto avvenuto non era dipeso da una sua negligenza.

Una eventuale richiesta di rimessione in termini andava, quindi, comunque respinta, come correttamente sostenuto dalla Procura Generale. L'art.43, comma 6, c.g.c. stabilisce, infatti, che *“la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”*.

2.2 L'eccezione di prescrizione formulata dallo SPINELLI è, comunque, infondata in virtù dell'istanza di ammissione allo stato

passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società OP – Interpiana presentata da A.R.C.E.A., in data 22 febbraio 2017, per quanto contestato a titolo di danno erariale. L'art.1310 c.c. dispone, infatti, che *“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ... hanno effetto riguardo agli altri debitori”*. In altri termini, la predetta istanza di ammissione al passivo, presentata meno di cinque anni dopo della liquidazione del contributo avvenuta il 6 febbraio 2013, avendo riguardato uno dei debitori in solido (la società OP – Interpiana), ha automaticamente determinato l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti dello SPINELLI, quale condebitore solidale della società fallita, ai sensi dell'art.1310 c.c.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non assume, pertanto, alcuna rilevanza la circostanza che l'Ente creditore e/o la Procura erariale non abbiano mai adottato atti interruttivi della prescrizione personalmente e direttamente nei confronti dello stesso SPINELLI. Ugualmente, considerato che l'atto interruttivo adottato dall'Amministrazione danneggiata per la riscossione del credito interrompe anche il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa diretta a consentire all'Amministrazione il recupero del medesimo credito, non sussiste alcuna confusione tra il diritto al risarcimento del danno di cui è titolare l'Ente pubblico e l'azione di responsabilità di cui è titolare la Procura erariale.

Quanto appena esposto trova ampio e palese sostegno nella univoca

e consolidata giurisprudenza in materia. Nessuna ragione osta all'applicazione dell'art.1310 c.c. alle ipotesi di responsabilità amministrativa che siano connotate dal vincolo della solidarietà, dovendosi, anzi, evidenziare che, ove si affermasse il contrario, verrebbe ad essere lesa la finalità che presiede alla previsione della solidarietà nei casi di illecito arricchimento e di dolo (art.1, comma 1-*quiquies*, della legge n.20/1994). La norma sulla forza espansiva dell'interruzione della prescrizione recata dall'art.1310 c.c. costituisce uno degli elementi caratterizzanti della solidarietà e di tale norma, in assenza di espresse disposizioni derogatorie, deve, quindi, farsi applicazione anche nell'ambito della responsabilità amministrativa tra i condebitori che debbano rispondere, in solido, del risarcimento del danno che sia la conseguenza di condotte dolose e/o di illeciti arricchimenti (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 22 settembre 2015, n.626; *idem*, 31 agosto 2022, n.367). Allo stesso tempo, la domanda di ammissione al passivo fallimentare comporta l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati in solido del fallito, con effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. lavoro, 30 agosto 2016, n.17412). L'insinuazione nel fallimento è, dunque, idonea a determinare l'arresto del decorso dei termini prescrizionali, non solo per il soggetto fallito, ma anche per i condebitori solidali (*ex multis*, Sez. I Appello, 1° agosto 2022, n.393).

3. L'appellante lamenta anche la mancata ammissione, da parte del Giudice di prime cure, della richiesta istruttoria di prova testimoniale,

prevista dall'art.98 c.g.c. secondo il quale *“la prova testimoniale è assunta ai sensi del Codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova”*. L'appellante sostiene che la prova testimoniale richiesta avrebbe provato la sua estraneità ai fatti contestati.

La decisione del Giudice territoriale di non accogliere la richiesta di prova testimoniale appare corretta.

Va premesso che la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi ma solo fatti obiettivi (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2014, n.22720). La prova testimoniale deve ovviamente essere anche pertinente al tema della decisione. Nel caso specifico, le numerose questioni da sottoporre ai testimoni indicati riguardavano, invece, apprezzamenti o giudizi di valore (es. rapporti dell'appellante con lo Scarfò e il padre OMISSIS) oppure aspetti non pertinenti al tema della decisione o, comunque, non rilevanti per la stessa. È utile rammentare che l'attore pubblico ha chiamato in giudizio l'appellante per il ruolo da lui svolto in occasione dell'affitto dell'azienda, decisione all'origine della revoca del contributo e della conseguente responsabilità amministrativa. Non può, infatti, essere contestato che lo SPINELLI, nella qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società, abbia votato a favore di questa decisione e nessun testimone avrebbe potuto dimostrare che lo SPINELLI, nel votare a favore dell'affitto d'azienda, ignorasse i vincoli

posti a carico della società in relazione al finanziamento in argomento.

4. La sentenza impugnata va confermata, anche nel merito, risultando infondati gli ultimi tre motivi di gravame che, per la loro omogeneità, possono essere trattati congiuntamente.

4.1 Preliminarmente, va evidenziato che, dalla documentazione agli atti, risulta chiaramente dimostrato che la società OP – Interpiana ha ceduto costantemente a GSE una parte considerevole dell'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico finanziato e che l'appellante ha consapevolmente contribuito alla decisione di affittare l'azienda, azzerando la capacità produttiva della società alla quale doveva essere destinata l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione, facendo conseguentemente venire meno le condizioni di ammissibilità al finanziamento e frustrando e vanificando le finalità sottese all'erogazione del contributo. La costante sottrazione dell'energia prodotta con l'impianto finanziato alle esigenze produttive aziendali (anche prima dell'affitto dell'azienda) è sufficientemente dimostrata dalla menzionata convenzione per il ritiro dell'energia elettrica, stipulata dalla società con GSE (in vigore nel periodo in cui lo SPINELLI era Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione) e dalla tabella trasmessa dallo stesso GSE alla Procura regionale, dalla quale si evince chiaramente che l'energia immessa in rete è stata cospicua e spesso superiore all'energia destinata alle esigenze produttive aziendali. Parimenti cospicui sono i compensi ricevuti dalla società per la cessione di energia.

Diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, lo SPINELLI

ha consapevolmente contribuito alla decisione di affittare l'azienda, all'origine della revoca del contributo e del danno erariale contestato.

La responsabilità amministrativa (in solido) dello SPINELLI non deriva, infatti, come da lui sostenuto, da un "*singolo episodio*", cioè dall'aver semplicemente partecipato all'Assemblea dei soci del 23 febbraio 2013 nella quale è stato assentito il contratto di affitto d'azienda, peraltro già deliberato il 9 febbraio 2013 dal Consiglio di Amministrazione, ma dall'aver consapevolmente concorso, in quell'Assemblea, con il proprio voto favorevole, alla plateale e dolosa violazione degli impegni assunti dalla società con la domanda di contributo pubblico, subito dopo la liquidazione dello stesso. Lo SPINELLI avrebbe potuto esprimere voto contrario o astenersi ma ha, invece, espresso voto favorevole all'affitto dell'azienda, assumendosi le conseguenti responsabilità.

Inoltre, rivestendo lo SPINELLI anche la carica di Vicepresidente, appare utile rilevare che l'amministratore è sempre tenuto ad agire in modo informato e può chiedere ogni informazione utile alla gestione della società. L'obbligo, a carico dell'amministratore, di agire informato implica il dovere di attivarsi per prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza e l'obbligo di informarsi affinché la scelta di agire o di non agire risulti fondata sulla conoscenza della situazione aziendale (*ex multis*, Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2023, n.30233). L'eventuale mancanza di competenze tecniche personali e/o la mancanza di segnalazione da parte di organi tecnici non costituisce, dunque, automaticamente, una esimente. Oltretutto, considerata anche la relativa entità, non risulta

credibile che lo SPINELLI, nello stesso tempo, ignorasse che la società (di cui era Vicepresidente) aveva ricevuto un finanziamento a condizione di destinare la produzione energetica al proprio consumo, aveva stipulato con GSE una convenzione (in quel momento vigente) per la cessione di energia e che riceveva dallo stesso GSE un cospicuo introito, con cessione di crediti al Banco di Napoli.

Non è neppure credibile che lo SPINELLI abbia votato a favore dell'affitto dell'azienda senza avere consapevolezza delle relative conseguenze. L'appellante, si ribadisce, era Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società sin dal 4 febbraio 2012 e, pertanto, rivestiva tale importante carica di vertice, alla quale, per legge e statuto, erano attribuiti ampi poteri gestionali, alla data di concessione del contributo pubblico (21 giugno 2012), alla data della richiesta della società di erogazione del contributo in argomento (9 ottobre 2012), alla data della liquidazione del contributo (6 febbraio 2013), alla data della deliberazione assembleare di approvazione della decisione del Consiglio di Amministrazione di procedere all'affitto aziendale (23 febbraio 2013) e, infine, alla data della stipulazione del contratto di affitto aziendale (7 marzo 2013) che ha determinato la revoca del contributo e che è all'origine del danno erariale.

Sussiste un ulteriore elemento, a carico dell'appellante SPINELLI, ai fini della prova della sua responsabilità amministrativa dolosa. Tale ulteriore elemento risulta significativo in ordine alla prova della conoscenza dei fatti da parte dello SPINELLI e della sua consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

Come illustrato in fatto, l'intera vicenda alla base del presente giudizio vede come protagonisti, oltre allo Scarfò (condannato in primo grado e non appellante), tre componenti della famiglia Spinelli che hanno svolto, negli anni interessati dalla vicenda, incarichi di vertice nelle società OP – Interpiana e OP – Pianagri: OMISSIS (padre dell'appellante Salvatore, Presidente del Consiglio di OP – Interpiana, prima dello Scarfò, dall'anno 2006 al 23 novembre 2010 e Consigliere dal 23 novembre 2010 al 17 febbraio 2012), OMISSIS (figlio di OMISSIS e fratello dell'appellante Salvatore, Amministratore unico della OP – Pianagri dalla sua costituzione in data 22 gennaio 2013 fino al 25 giugno 2017) e l'appellante Salvatore (figlio di OMISSIS e fratello di OMISSIS, Vicepresidente della società OP – Interpiana dal 4 febbraio 2012). Per effetto delle cariche sociali rispettivamente ricoperte, tra l'altro, OMISSIS ha sottoscritto le menzionate convenzioni con Banco di Napoli e GSE (vigenti quando l'appellante era Vicepresidente della società) e OMISSIS ha sottoscritto, in rappresentanza della allora appena costituita società OP – Pianagri, il contratto di affitto d'azienda con la OP – Interpiana di cui il fratello Salvatore era Vicepresidente e il padre OMISSIS era stato, in precedenza, prima Presidente, poi Consigliere.

Questo Collegio, in base a quanto illustrato, se non altro secondo il principio del *“più che probabile che non”*, pacificamente applicabile al giudizio contabile (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233), anche tenendo conto dell'elevato importo del finanziamento, ritiene dunque che l'appellante Salvatore SPINELLI, che aveva

espresso voto favorevole nell'Assemblea del 23 febbraio 2013, fosse pienamente consapevole che l'affitto dell'azienda non era consentito e avrebbe determinato, se scoperto, la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituire l'ingente somma a suo tempo ottenuta dalla società. Si precisa che il principio del "*più che probabile che non*", vale a dire della preponderanza dell'evidenza, applicabile alla presente vicenda, si sostanzia quando "*la tesi a favore è più probabile di quella contraria*" (Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 2023, n.10978). Quando per uno stesso fatto sono presenti differenti ipotesi ricostruttive, il Giudice deve, infatti, scegliere quella che è dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre (Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233).

Salvatore SPINELLI, al momento della decisione dell'affitto d'azienda, conosceva dunque i vincoli e gli obblighi assunti dalla società cooperativa, di cui era da tempo Vicepresidente e di cui il padre era stato per anni Presidente (sottoscrivendo le convenzioni con GSE e Banco di Napoli) e ha contribuito, secondo un disegno preordinato, come dimostrato dalla sequenza cronologica descritta (si rammenta che la decisione di affittare l'azienda e la stipulazione del relativo contratto sono immediatamente successivi alla liquidazione del contributo pubblico), a perseguire finalità diverse da quelle alle quali lo stesso contributo era destinato. Non appena incassato il contributo, disponendo l'affitto dell'azienda (peraltro in favore di altra società di cui il fratello dell'appellante, OMISSIS, era Amministratore unico), ma conservando la proprietà dell'impianto fotovoltaico, la società OP – Interpiana ha, infatti, rinunciato alla propria funzione produttiva,

decisiva ai fini del finanziamento pubblico, finalizzato alla realizzazione di un impianto, da destinare all'“*autoconsumo*”, con un investimento commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda stessa. In altre parole, l'impianto fotovoltaico, oggetto del finanziamento pubblico, destinato alla autoproduzione energetica, è stato rapidamente separato dall'azienda (oggetto di affitto), mentre la società OP – Interpiana, beneficiaria del finanziamento, ha continuato ad incassare da GSE i proventi (ceduti alla banca che aveva erogato il mutuo per la relativa realizzazione) derivanti dai meccanismi incentivanti di cui al D.M. del 19 febbraio 2007. L'impianto fotovoltaico finanziato, quindi, a seguito dell'affitto, è stato separato dall'azienda e non è stato più destinato, come richiesto dal bando di finanziamento, alla autoproduzione energetica.

Appare utile aggiungere che, se l'O.P. – Interpiana avesse sempre utilizzato o voluto utilizzare l'energia prodotta solo per la propria produzione non sarebbe stata stipulata, prima ancora del finanziamento, alcuna convenzione con GSE per il riconoscimento, dal 15 settembre 2009, delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, con diritto a percepire le stesse fino al 15 settembre 2029 (convenzione sottoscritta dallo stesso OMISSIS e allegata all'atto di cessione di crediti del 29 aprile 2010) e non sarebbe stata possibile alcuna cessione di crediti in favore del Banco di Napoli a garanzia dell'ingente finanziamento bancario di 5,1 milioni di euro. La cessione di energia (e non solo del credito corrispondente) è attestata dallo stesso GSE che, per tale ragione, ha

liquidato negli anni ingenti somme in favore della OP - Interpiana. Il totale di incentivi pagati da GSE, per gli anni dal 2009 al 2022 (quindi prima e dopo il contratto d'affitto d'azienda stipulato con la società OP – Pianagri), ammonta a circa 5 milioni di euro (somma peraltro corrispondente al finanziamento ricevuto dal Banco di Napoli per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico). Lo stesso appellante ha ammesso la cessione di crediti, possibile, ovviamente, solo a fronte di una cessione di energia.

Sintomatici di una finalità fraudolenta e di una piena consapevolezza della questione da parte dell'allora Vicepresidente SPINELLI sono, altresì, la decisione di stipulare il contratto d'affitto d'azienda (in data 23 febbraio 2013), subito dopo la riscossione del contributo (6 febbraio 2013), con una società cooperativa appena costituita (in data 22 gennaio 2013) di cui era Amministratore unico il fratello OMISSIS e, inoltre, l'omessa tempestiva comunicazione alla Regione Calabria dello stesso contratto d'affitto. Questa comunicazione, con richiesta di sanatoria, è stata, infatti, effettuata solo il 7 giugno 2016, quindi con oltre tre anni di ritardo, e solo dopo l'avvio di una attività di controllo sul finanziamento svolta da A.R.C.E.A. e in data successiva al primo controllo dell'A.R.C.E.A. del 26 novembre 2015. Questa comunicazione avrebbe, infatti, determinato, inevitabilmente, come poi accaduto, la revoca del contributo. L'affitto dell'azienda avrebbe impedito la liquidazione del contributo se avvenuto e comunicato in precedenza.

Aver stipulato il contratto d'affitto di azienda, senza comunicare alcunché alla Regione Calabria, con una decisione assunta

immediatamente dopo la liquidazione del contributo, non escluderebbe

la responsabilità di Salvatore SPINELLI (e dello Scarfò) neppure nel

caso in cui l'intento fraudolento non fosse stato presente già al

momento della domanda di finanziamento (marzo 2011) o di

ottenimento del contributo (21 giugno 2012) e fosse subentrato solo

successivamente, ad esempio a seguito della asserita crisi aziendale.

Anche in quest'ultima ipotesi, resterebbe il fatto incontestabile che

anche Salvatore SPINELLI, Vicepresidente della società, votando a

favore dell'affitto dell'azienda nell'Assemblea del 23 febbraio 2013 e

svuotando di capacità produttiva la stessa società, ha

consapevolmente concorso a determinare le condizioni per la revoca

del finanziamento, mai restituito.

La conclusione esposta non risulta minimamente scalfita dalla

sentenza civile del Tribunale di Palmi n.265/2016, depositata

dall'appellante nel tentativo di dimostrare di non avere buoni rapporti

con il padre OMISSIS (aspetto per il quale l'appellante ha anche

richiesto la prova testimoniale). Il giudizio civile all'origine della

predetta sentenza risulta, infatti, avviato nell'anno 2013 e, quindi,

quando l'operazione descritta era già in corso o addirittura completata.

Giova aggiungere che quand'anche si accedesse alla tesi

dell'appellante per cui l'affitto d'azienda sarebbe stato disposto in

conseguenza della subentrata crisi aziendale, la qualità dei rapporti

personali tra Salvatore e OMISSIS sarebbe del tutto irrilevante.

In definitiva, va affermata la responsabilità dolosa di Salvatore

SPINELLI, socio e Vicepresidente della società all'epoca dei fatti, perché

subito dopo l'erogazione del finanziamento pubblico, ha votato a favore dell'affitto d'azienda, inizialmente occultato all'Amministrazione regionale, che ha condotto successivamente alla revoca del finanziamento mai restituito.

4.2 Fermo restando che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, non è *ratione temporis* applicabile alla vicenda in esame l'art.21, comma 1, del d.l. n.76/2020, trattandosi di norma avente carattere sostanziale, incidente su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, ai sensi dell'art.11 disp. prel. c.c., non idonea a spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 26 luglio 2024, n.196), per le ragioni esposte, risulta evidente la natura dolosa della condotta tenuta nella vicenda dall'appellante SPINELLI che ha consapevolmente votato a favore dell'affitto d'azienda, non comunicato tempestivamente all'Amministrazione, pur sapendo che il suddetto affitto determinava la violazione delle condizioni previste dal bando e il venir meno del presupposto del finanziamento pubblico ottenuto.

4.3 Va, infine, respinto l'ultimo motivo di gravame secondo il quale, nella presente vicenda, non è ravvisabile alcun danno erariale in quanto, per effetto della insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa e della natura privilegiata del relativo credito, la A.R.C.E.A. recupererà interamente l'importo finanziato (l'azione della Procura risulterebbe, pertanto, secondo l'appellante, inammissibile perché volta ad ottenere un indebito arricchimento della P.A.).

In primo luogo, come correttamente sostenuto dalla Procura generale, questo motivo di gravame risulta in evidente contraddizione con l'eccezione di prescrizione formulata dallo stesso appellante. Si osserva, inoltre, che il danno erariale potrà dirsi insussistente solo se e quando lo stesso sarà integralmente recuperato attraverso la totale riscossione della somma corrispondente al danno erariale da parte dell'Amministrazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sez. Appello Sicilia, 4 giugno 2024, n.71), la mera ed astratta possibilità per l'Amministrazione danneggiata di recuperare, nei confronti dei beneficiari, le somme indebitamente erogate a loro favore, non incide sull'attualità e sulla certezza del danno addebitato, destinate a venir meno solo con l'effettivo ed integrale recupero delle somme in questione. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, quindi, l'avvio di un recupero, attraverso l'ammissione al passivo, di somme non ancora rimosse non può, in alcun modo, pregiudicare l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, che resta doveroso e non può elidere o diminuire la consistenza del danno erariale arrecato che resta pienamente risarcibile fino al momento dell'integrale saldo del dovuto.

Resta inteso che di eventuali somme recuperate si terrà conto, ove documentalmente provate, in sede di esecuzione della sentenza di condanna.

5. In conclusione, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell'appellante soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante Salvatore SPINELLI al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 256,00
(DUECENTOCINQUANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il 04 AGOSTO 2025

P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco